

N. R.G. 69665 /2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni
Cecilia Pratesi
Riccardo Rosetti

Presidente
giudice rel
giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

La cittadina camerunense in epigrafe, ha visto respingere dalla Commissione Territoriale la propria domanda di protezione internazionale, e con ricorso depositato il 25/10/2017 ha impugnato il diniego notificatogli in data 9/10/2017 formulando nelle proprie conclusioni in via principale richiesta di protezione internazionale, ed in via subordinata di protezione umanitaria.

La vicenda personale e le conclusioni della commissione:

la ricorrente ha riferito in commissione di provenire da un villaggio nei pressi della città di Ayos, nella parte orientale del Camerun, e di essere di etnia sau e di religione cattolica; ha riferito di essersi sposata con matrimonio forzato all'età di quindici anni, di essersi trasferita con il marito da Ayos a Douala; il marito aveva avviato una relazione con un'altra donna, ed aveva preso a maltrattarla; ella voleva fare rientro nella famiglia di origine ma i suoi genitori non vi avevano consentito perché il marito aveva pagato le spese matrimoniali; in seguito aveva conosciuto a Douala una ragazza di nome Vivian di cui non conosceva il lesbismo che l'aveva consolata per le violenze subite; dopo avere assistito ad una scena violenta durante la quale il marito aveva picchiato la moglie davanti a lei, la giovane Vivian aveva proposto alla ricorrente di trasferirsi presso di lei con il bambino e le due donne avevano avviato segretamente una relazione omosessuale; una erano uscite a ballare, e mentre la ricorrente si era fermata a parlare con un'altra donna, Vivian aveva dato in escandescenze presa da gelosia, tanto da far comprendere agli astanti la natura del loro rapporto; le due erano poi state sorprese durante un rapporto sessuale da un ragazzo che era entrato dalla porta di casa chiusa male, questi aveva iniziato ad urlare ed inveire, la gente del posto le aveva picchiate, il proprietario di casa le aveva allontanate e le due avevano si erano rifugiate ai margini della

città; la sua compagna era stata presa da alcuni cittadini, picchiata e gettata nell'immondizia, ed era poi morta in ospedale, e la ricorrente aveva deciso di lasciare il Paese; lei era scappata inizialmente a Bedua dove aveva convissuto con un'altra donna, ma aveva infine deciso di lasciare definitivamente il Paese e, passando per il Niger e l'Algeria; giunta in Libia aveva subito ulteriori violenze e vessazioni, ed era infine partita per l'Italia in condizioni di salute assolutamente precarie.

La Commissione non ha ritenuto il racconto verosimile, avendo la ricorrente riferito di avere mantenuto una relazione omosessuale per lungo tempo in un paese ad alta connotazione omofoba; non ha ritenuto poi persuasivo quanto riferito in merito alla scoperta della relazione;

Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile:

Il racconto della richiedente, ribadito nel corso dell'interrogatorio libero, appare in verità credibile, e congruente con le attuali condizioni psicofisiche della giovane donna, ampiamente documentate in questo giudizio.

La donna manifesta sintomi di depressione maggiore con componente ansiosa; la relazione psicologica (v. certificazioni 8.3.2017 e 13.4.2017 in atti) dà conto della compatibilità delle severe condizioni di salute psichica con gli episodi narrati di grave violenza e maltrattamento, privazione della libertà personale, allontanamento forzato dal figlio; la donna segue una terapia farmacologica ed è in trattamento psicoterapico; la gravità delle sue condizioni si è apprezzata anche durante l'interrogatorio libero, accompagnato da crisi di pianto, in particolare al richiamo delle vessazioni subite in Libia.

D'altra parte la descrizione delle violenze domestiche appare compatibile con la condizione di soggezione che accomuna la popolazione femminile camerunense (v. <http://www.ecoi.net/local/link/323939/449911.en.html>; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Cameroon: Domestic violence, including legislation; protection provided by the state and support services available to victims* (2014-2016), 21 April 2016, CMR105382.FE, available at: <http://www.refworld.org/docid/5729a55e4.html>), da cui emerge che la violenza domestica in Camerun è fenomeno pervasivo e diffuso in tutte le regioni del paese; le fonti indicano che non esiste una legislazione che si occupi delle violenze domestica (ad esempio lo stupro coniugale non è criminalizzato) e che gli articoli del codice penale che potrebbero essere utilizzati per sanzionare alcune forme di violenza intra familiare non vengono di fatto utilizzati; i rari tentativi di denuncia da parte di donne brutalizzate sono spesso privi di efficacia, ne segue (se non una violenta ritorsione) una condizione di assoluto isolamento sociale e familiare.

L'odierna ricorrente, peraltro analfabeta, e quindi in condizione di ancor più significativa debolezza, si è quindi trovata esposta dapprima alla soggezione ad un matrimonio forzato, contratto all'età di 15 anni, quindi ad un lungo periodo di umiliazioni, vessazioni, percosse e violenze da parte del coniuge; in seguito, avendo trovato sollievo nella compagnia di una donna presso cui si era rifugiata, ha subito il destino che accomuna nei paesi a vocazione omofoba quale il Camerun (v. <https://www.osservatoriodiritti.it/2017/07/14/fuga-dal-camerun-essere-gay-e-reato/>) l'accusa di intrattenere rapporti con una persona dello stesso sesso; ha scelto la fuga dal proprio paese e nel corso del viaggio nuovamente ha subito sopraffazioni e violenze in ragione della propria condizione di debolezza e fragilità.

Il matrimonio forzato può essere inquadrato nella violenza domestica (cfr Cass. Sent. N. 2815272017) che trova adeguata tutela ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77, laddove la norma fa espresso riferimento "agli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare ...". Infatti, l'utilizzo dei termini quali "famiglia" e "nucleo familiare" riflette l'ampio contenuto della

Convenzione, che mira a prevenire, perseguire ed eliminare le violenze eventualmente subite da ogni componente della famiglia, ed a tutelare i soggetti più vulnerabili, compresi i minori, ponendosi così in continuità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo di New York del 1989. Tende, dunque, a reprimere ed elidere la violenza domestica, le cui vittime possono identificarsi con qualsiasi componente familiare, senza alcuna distinzione di genere o di età.

Ora, il d. lgs 251/2007, nel recepire le definizioni proprie della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce rifugiato (art. 2 comma 1 lettera e) *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale Paese;*

l'art. 7 precisa in particolare che ai fini della valutazione in esame, gli atti di persecuzione devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il comma 2 offre poi una esemplificazione delle forme in cui possono tradursi gli atti di persecuzione, declinandoli come segue: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il medesimo provvedimento legislativo all'art.8. nel definire i diversi motivi di persecuzione, alla lettera d) precisa che la menzione dell'appartenenza ad un *"particolare gruppo sociale"* va intesa in riferimento a *membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;*

Laddove dunque si determini una costante violazione dei diritti fondamentali e della stessa dignità individuale della persona, in ragione della sua appartenenza al genere femminile, ed alla sua condizione di minorata difesa (perché costretta al matrimonio in giovanissima età, priva del sostegno della famiglia di origine, priva di protezione sociale, priva di risorse personali e di strumenti culturali), si ritiene che possa individuarsi un vero e proprio fenomeno persecutorio. Sono in tal senso chiarificatrici le linee guida dell' UNHCR (https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf) che sottolineano l'importanza di verificare "se il timore espresso dal richiedente asilo sia verosimile per un individuo che si trovi nelle concrete condizioni (fisiche, psicologiche, economiche, sociali e culturali) della persona

interessata", valutazione che come si è visto, nel caso della ricorrente riceve riscontro positivo tenuto conto della situazione individuale, delle circostanze personali, della condizione sociale, del genere e dell'età in cui si è trovata ad affrontare le vessazioni di cui si è detto; si legge ancora nelle medesime linee guida, che nel concetto di persecuzione debbano farsi rientrare anche ingerenze particolarmente intense nella vita privata e familiare (protetta dall'art. 8 CEDU), così come la soggezione ad una pluralità di atti con analogo effetto lesivo sulla persona, la cui gravità non deve essere valutata in modo frammentario ed isolato, bensì in modo complessivo con riferimento all'impatto che tali atti producono sulla persona. Pertanto, misure che, considerate isolatamente, non sarebbero sufficientemente gravi da configurare una persecuzione, valutate invece nel complesso ben possono delineare una persecuzione, attuale o temuta, quando l'effetto dannoso subito dal soggetto rappresenta comunque una "grave violazione dei diritti umani fondamentali", quale prevista alla lettera a) sopra descritta. Inoltre tra gli atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, possono farsi rientrare le pratiche dei matrimoni forzati o dei matrimoni precoci, ed anche le mutilazioni genitali femminili, così come la violenza sessuale e di genere che è definita come "quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà... Sebbene sia donne che uomini, sia ragazze che ragazzi possano essere vittime di violenza di genere, le donne e le ragazze ne sono le vittime principali. ...dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue: a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, lo sfruttamento sessuale, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o giustificata da parte dello Stato e delle istituzioni, ovunque essa si verifichi"

In conclusione deve riconoscersi alla ricorrente lo status di rifugiata.

Le spese di lite:

Stante l'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

p.q.m.

Il tribunale, riconosce alla ricorrente

lo status di rifugiata;

Spese irripetibili

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 04/05/2018

Il Presidente
Luciana Sangiovanni

 4.5.18